


DELIBERAZIONE LEGISLATIVA APPROVATA DAL CONSIGLIO REGIONALE
NELLA SEDUTA DEL 6 GIUGNO 2006, N. 32

**MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 AGOSTO 1988, N. 34:
“FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEI GRUPPI CONSILIARI”
E ALLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 1997, N. 54:
“MISURE FLESSIBILI DI GESTIONE DEL PERSONALE DELLA REGIONE
E DEGLI ENTI DA ESSA DIPENDENTI E NORME SUL FUNZIONAMENTO
E SUL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO
DEGLI ADDETTI ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI”**



Art. 1

(Modifiche all'articolo 6 della l.r. 34/1988)

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 6 della l.r. 10 agosto 1988, n. 34 (Finanziamento delle attività dei gruppi consiliari) sono sostituiti dal seguente:

“4. L'incarico al personale esterno è conferito dall'ufficio di presidenza, su richiesta nominativa del Presidente del gruppo, alternativamente:

- a) con rapporto di lavoro dipendente a termine, con inquadramento nella categoria contrattuale corrispondente a quella relativa al posto non ricoperto da personale regionale di ruolo o comandato, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e decentrata integrativa. La durata del contratto di lavoro non può superare quella della legislatura;
- b) con apposita convenzione che fissa l'oggetto, le modalità di espletamento e la durata dell'incarico, nonché il relativo corrispettivo economico, il cui importo, comprensivo dell'indennità annua lorda prevista dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa, è equivalente al costo del dipendente regionale di pari categoria contrattuale non ricoperto con personale regionale di ruolo o comandato. La durata dell'incarico non può superare quella della legislatura.”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 54/1997)

1. Al comma 4 dell'articolo 10 della l.r. 8 agosto 1997, n. 54 (Misure flessibili di gestione del personale della Regione e degli Enti da essa dipendenti e norme sul funzionamento e sul trattamento economico accessorio degli addetti alle segreterie particolari), dopo le parole “gruppo lettera d) articolo 4 l.r. 34/1988 lire 9.000.000.” aggiungere le seguenti parole: “Le suddette indennità vengono rideterminate periodicamente in sede di contrattazione decentrata integrativa.”.

Art. 3

(Norma transitoria)

1. Le convenzioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge con il personale esterno dei gruppi consiliari sono convertite in rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato qualora l'interessato ne faccia richiesta all'ufficio di presidenza del Consiglio regionale entro sei mesi dalla medesima data.

IL PRESIDENTE

(Luigi Minardi)

